


Norme & Tributi

Crediti fiscali

Anche dalla Gdf controlli rigorosi sui cessionari —p.30

Speciale Telefisco

Turismo, credito d'imposta pari al 50% del saldo Imu —p.31



DOPO L'OK DI BRUXELLES

Con l'autorizzazione della Commissione Ue prende il via l'ultimo bonus Imu varato con il Dl 21/2022: un credito d'imposta pari al 50% dell'Imu versata a titolo di saldo 2021 per le imprese turistico-ricettive

Telefisco 2022

Vuoi rivedere Telefisco 2022?

Visita ilssole24ore.com/telefisco

Forfettari, l'obbligo di e-fattura assorbe anche l'esterometro

Decreto Pnrr 2

La gestione in Xml consente di comunicare le operazioni passive

Test anche per San Marino: documenti solo elettronici per gli scambi di beni

Matteo Balzanelli
Massimo Sirri

Fatturazione elettronica dal 1° luglio confermata per i forfettari, almeno quelli con ricavi o compensi che nell'anno precedente hanno superato quota 25mila euro. La conversione in legge del decreto Pnrr2 (che ieri ha ricevuto il voto di fiducia alla Camera) non apporta modifiche alle novità riguardanti l'abrogazione degli esonerati dall'e-fattura per determinati contribuenti. Sono invece previsti interventi in merito all'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici e alla lotteria degli scontrini.

Nonostante l'attenzione sia rivolta ai forfettari, dato l'elevato numero di contribuenti che adotta il regime agevolato, va ricordato che dal 1° luglio devono passare allo strumento elettronico anche coloro che continuano a utilizzare il «regime di vantaggio» (articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, più noto come regime dei «minimi») e i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro.

Come si legge nelle schede di lettura che hanno accompagnato i lavori parlamentari, l'estensione della (o, meglio, la cancellazione dell'esonerato dalla) fatturazione elettronica ai forfettari è frutto di apposita richiesta alla Commissione Ue (la normativa comunitaria impedisce agli Stati membri l'imposizione dell'e-fattura anche ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese) ed è essenzialmente fi-

nalizzata al rafforzamento della lotta all'evasione, oltre che a consentire all'amministrazione fiscale di erogare i servizi di precompilazione delle dichiarazioni.

Pertanto, a partire dal 1° luglio, il processo di «informatizzazione fiscale» è completo anche per i forfettari, già tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi nonché alla fattura elettronica Pa.

Resta fuori solo chi nel 2022 applica il regime forfettario e nel 2021 non ha superato la soglia di ricavi/compensi di 25mila euro, da raggugliare all'anno in caso di apertura della posizione nel corso del medesimo anno. Per questi l'obbligo scatta solo dal 2024.

Nel verificare l'eventuale superamento della soglia bisogna considerare, quanto meno in base al dato letterale della norma, la «dimensione reddituale» del soggetto, dovendosi quindi fare riferimento alle regole applicabili nel 2021 in base al regime contabile adottato.

Altra valutazione da fare è quella relativa all'opportunità di gestire in modalità elettronica anche le operazioni passive in reverse charge. Infatti, non va dimenticato che dal 1° luglio l'integrazione/autofatturazione elettronica continuano a essere facoltative.

Per esempio, un forfettario che effettua solo operazioni interne, e che quindi non deve fare la comunicazione dei dati delle operazioni con l'estero (che dal 1° luglio «viaggia» sull'xml utilizzato per l'e-fattura) potrebbe ritenere più comodo continuare a gestire le integrazioni per le operazioni interne (tipo un servizio di pulizia) in modalità analogica.

Diversamente, un forfettario che esegue anche operazioni con l'estero, e che deve quindi compilare anche l'«esterometro», potrebbe gestire anche le operazioni passive in inversione contabile con l'xml, per evitare una duplicazione di adempimenti, soprattutto nelle ipotesi in cui tali operazioni risultino frequenti.

Si tratta comunque di valutazioni che possono diffidare da soggetto a soggetto, considerando la diversa capacità e propensione alla gestione autonoma di

tali adempimenti, il possibile incremento dei costi di gestione della posizione Iva e le sanzioni eventualmente applicabili.

Va infine considerato che dal 1° luglio scatta anche l'obbligo di fatturazione elettronica per gli scambi di beni con San Marino. In particolare, non bisogna dimenticare che se è possibile continuare a gestire la fattura cartacea nei rapporti con soggetti non residenti (salva poi la necessità di comunicare i dati con l'Xml ai fini esterometro), per le cessioni e gli acquisti di beni con San Marino è d'obbligo la gestione dell'e-fattura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'estensione oltre 25mila euro di ricavi vale anche per i contribuenti nel vecchio regime dei minimi

LE AUDIZIONI

Commercialisti: semplificazioni su tenuta registri contabili e Stp

«Servono ulteriori semplificazioni soprattutto in materia di tenuta dei registri contabili, società tra professionisti, bonus edilizi e applicazione delle deduzioni Irap sul costo del personale». È la richiesta arrivata da Salvatore Regalbuto, consigliere delegato alla fiscalità del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec), in audizione presso le commissioni Bilancio e Finanze della Camera sul decreto Semplificazioni (Dl 73/2022). Tra le possibili modifiche da apportare, i commercialisti chiedono che «non solo la tenuta di qualsiasi registro contabile in formato elettronico, ma anche la loro conservazione sia in ogni caso considerata regolare se, in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui sistemi elettronici ed esibiti agli organi verificatori». Mentre sulle Stp (società tra professionisti) Regalbuto ritiene necessario «garantire alle operazioni straordinarie che interessano i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo lo stesso principio di neutralità fiscale

previsto per le attività imprenditoriali». Va, inoltre, previsto «un regime opzionale» per determinare il reddito con il criterio di cassa. Sui bonus edilizi è stata messa in campo la proposta di «una procedura per l'annullamento delle comunicazioni per l'opzione cessione del credito/sconto in fattura». Inoltre i commercialisti propongono di estendere al 1° gennaio 2023 la «moratoria» sulle sanzioni relative alla fatturazione delle operazioni transfrontaliere. Mentre in audizione presso le commissioni Giustizia e Finanze al Senato sul Ddl di riforma della giustizia tributaria la consigliera nazionale del Cndcec Rosa D'Angiolella ha sottolineato che «prevedere l'ammissione al concorso per la nomina a magistrato tributario per i soli laureati in giurisprudenza, e non anche per quelli in economia, esclude competenze tecnico-professionali imprescindibili e rischia di vanificare del tutto il dichiarato obiettivo di un rafforzamento della specializzazione del giudice tributario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Le scritture private non autenticate si registrano in 30 giorni

Angelo Busani

Passa da venti a trenta giorni il termine per presentare alla registrazione, presso le Entrate, le scritture private non autenticate diverse da quelle recanti contratti di locazione e affitto di beni immobili: lo dispone l'articolo 14, comma 1, del Dl 73/2022, in vigore dal 22 giugno 2022. E sempre il decreto Semplificazioni cambia le regole sulla competenza per i controlli sui repertori.

Il nuovo termine

Con l'articolo 14, comma 1, del Dl 73/2022, il termine per registrare le scritture private non autenticate non recanti contratti di locazione e di affitto di beni immobili viene parificato al termine di trenta giorni già vigente per: registrare qualsiasi contratto di locazione o di affitto di beni immobili (articolo 17, comma 1, del Dpr 131/1986, testo unico dell'imposta di registro, in acronimo Tur); effettuare la registrazione mediante modello unico informatico (articolo 4 del Dpr 308/2000); quest'ultima è la norma che, ad esempio, guida la registrazione degli atti pubblici notarili e delle scritture private autenticate da notaio.

La nuova disciplina contenuta nel Dl 73/2022 non tocca invece la registrazione degli atti formati al di fuori del territorio italiano il cui termine resta fissato in sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la formazione di tali atti. L'allungamento del termine di registrazione impatta anche sulla cosiddetta «denuncia» degli eventi successivi alla registrazione (di cui all'articolo 19 del Tur) che danno luogo all'applicazione di una ulteriore imposta rispetto a quella riscossa in sede di versamento dell'imposta «principale» (si pensi al caso della verifica di una condizione sospensiva oppure al caso della determinazione di un maggior prezzo in dipendenza di una clausola di earn-out); anche in questo caso, dopo il Dl 73/2022, il termine per effettuare la denuncia è aumentato da 20 a 30 giorni.

La nuova norma si applica anzitutto agli atti formati dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del Dl 72/2022) in avanti; inoltre, trattandosi di una norma procedurale, evidentemente si applica anche agli atti formati in precedenza il cui termine di registrazione fosse pendente al 22 giugno. E così, per un atto formato il 5 giugno, il cui termine di registrazione sarebbe scaduto il 25 giugno, si avrà tempo fino al 5 luglio.

Presentazione dei repertori solo a richiesta

I notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari della Pa e gli altri pubblici ufficiali (per gli atti da essi ricevuti o autenticati), i cancellieri (per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato) nonché i funzionari autorizzati alla stipulazione dei contratti di una pubblica amministrazione devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso (articolo 67, comma 1, Tur).

Prima del Dl 73/2022 il repertorio doveva essere presentato all'agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare affinché l'Ufficio (il quale, in teoria, non poteva trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione) controllasse la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti (articolo 68 del Tur).

L'articolo 1 del Dl 73/2022 dispone ora che il controllo dei repertori è effettuato solo su iniziativa degli uffici dell'agenzia delle Entrate competenti per territorio, la cui richiesta di esibizione deve essere riscontrata dai soggetti obbligati entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta.

L'omessa presentazione del repertorio comporta una sanzione amministrativa da 1.032,91 a 5.164,57 euro.

—Angelo Busani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autotrasporto, la deduzione sale a 55 euro

Dichiarazioni 2022

Per le movimentazioni nel territorio comunale importo fissato a 19,25 euro

Alessandra Caputo

Definita la misura delle deduzioni forfettarie spettanti agli esercenti autotrasporto per la determinazione del reddito per il periodo 2021. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) con il comunicato stampa 125.

La deduzione per i trasporti effettuati fuori Comune è fissata nella misura di 55 euro, più alta dello scorso anno (pari a 48 euro).

Le deduzioni sono riconosciute in misura forfettaria dal comma 5 dell'articolo 66 del Tuir per le spese non documentate; spettano alle imprese individuali e alle società di persone in regime di contabilità semplificata oppure ordinaria per opzione, autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi.

Le deduzioni riguardano sia i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (o dai soci) oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa sia i trasporti effettuati all'interno del Comune.

Gli importi da considerare, tuttavia, non sono quelli dell'articolo 66 del Tuir. Questa norma, infatti, va letta congiuntamente al comma 652 della legge 208/2015 il quale, a decorrere dal 2016 ha rivisto la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 66.

In particolare, la misura della deduzione per i trasporti effettuati oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa viene, di anno in anno, stabilita dal ministero competente tenuto conto delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.

La deduzione per i trasporti effettuati all'interno del Comune spetta in misura pari al 35% dell'importo definito per quelli oltre il Comune.

Il comunicato del ministero dell'Economia ha fissato la prima deduzione in misura pari a 55 euro e, di conseguenza, quella per i trasporti nel Comune è pari a 19,25 euro. La misura è stata incrementata; negli ultimi anni era stata pari a 48 euro.

Si ricorda che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del tra-

sporto, indipendentemente dal numero di viaggi effettuati. Il contribuente che se ne avvale deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati, la durata, le località di destinazione e gli estremi dei documenti relativi alla merce.

A seguito della pubblicazione del comunicato stampa del Mef, anche l'agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in cui ricorda come compilare il modello Redditi per tenere conto della deduzione forfettaria. La deduzione va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2022 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 (trasporti nel Comune) e 44 (trasporti oltre il Comune) e nel rigo RG22 i codici 16 (trasporti nel Comune) e 17 (trasporti oltre il Comune).

© RIPRODUZIONE RISERVATA